

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 –

E' costituita con sede legale in CALENZANO alla Via SALVANTI n° 55 una Associazione Culturale denominata "RAGE MONKEY CLUB".

ARTICOLO 2 –

L'associazione ha la durata di anni 100 (cento) a decorrere dalla sua costituzione legale e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 3 –

L'associazione, senza scopo di lucro, e con la partecipazione democratica di tutti i componenti ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di iniziative rivolte allo sviluppo di tutti i tipi di manifestazioni artistiche a qualsiasi livello di carattere musicale, cinematografico, teatrale, cabarettistico, scenografico, pittorico, scultoreo, e quant'altro si intenda arte a livello residuale dai precedenti per far conoscere e integrare con manifestazioni e iniziative mirate e da chiunque proposte all'interno dell'associazione e di eventuali terzi promotori che verranno ritenute di maggiore utilità sociale; potrà promuovere corsi, mostre, rife autorizzate e quanto altro utile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ha anche come obiettivo di promuovere attività ricreative e culturali, avendo particolare riguardo per il tempo libero e per le diverse esigenze di maturazione personale dei soci nelle sue componenti maschili e femminili, al fine di incentivare l'amicizia, l'incontro, e lo scambio di esperienze morali e lavorative nel libero sentimento, nel comportamento, nel vestire, come modo di essere nella società, il tutto inteso come liberazione totale, come espressione di sessualità. Sessualità da intendersi altresì come valido aiuto psicologico al superamento dei tabù e della crisi tra coppie, come informazione igienico - sanitaria e di prevenzione cultura del sesso, tra persone con i medesimi gusti, tendenze ed espressione della libertà e per il bene della persona, come componente del problema della solitudine e dell'emarginazione. Come compiacimento reciproco.

ARTICOLO 4 –

L'associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge o semplicemente utili allo scopo sociale ed operare anche mediante sezioni distaccate che potranno essere costituite in tutto il territorio provinciale. I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dagli organi sociali competenti.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 –

Il numero dei soci è illimitato: sono membri associati le persone che su loro domanda scritta all'associazione verranno dal Consiglio Direttivo ammesse a far parte dell'associazione stessa; si dividono in soci:

Soci Fondatori: sono i soci che costituiscono l'associazione;

Soci Ordinari: sono i soci che previa domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione vengono iscritti al Libro Soci e partecipano fattivamente allo svolgimento ordinario dell'attività associativa.

Soci Sostenitori: sono i soci che sostengono solo economicamente la struttura associativa, non volendo o potendo intervenire in prima persona nella vita associativa.

Soci Benemeriti: sono tutti i personaggi che a qualsiasi titolo abbiano contribuito a livello economico o figurativo in maniera sostanziale all'Associazione medesima e vengono indicati da un qualsiasi socio per i loro meriti e ratificati in riunione dal Consiglio Direttivo dopo aver constatato l'esattezza dei dati di merito.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie, idonee al conseguimento dello scopo sociale, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottata dagli organi sociali.

L'associazione può iscriversi autonomamente ad una struttura associativa più grande di carattere nazionale e prende atto che i soci appartenenti a questa struttura più grande hanno gli stessi diritti dei soci sostenitori usufruendo in tutto e per tutto dei servizi resi dall'associazione stessa e rispondendo per via del tesseramento all'associazione madre in qualità di soci ordinari. Così come previsto dallo statuto della struttura al quale si intenderà aderire.

ARTICOLO 6 –

Coloro che desiderano diventare soci dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale decide entro due mesi dal ricevimento della stessa; il socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge quando non si trova più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il socio può essere escluso dal Consiglio Direttivo oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e dunque non si attiene alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e nel caso danneggi moralmente o materialmente l'Associazione. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati. Se l'associazione è iscritta ad una struttura di carattere nazionale, il Presidente può prendere delega dalla Federazione stessa per accettare immediatamente il richiedente che poi deve essere ratificato con certificato di accettazione del nuovo socio nei tempi previsti e lo stesso fino alla ratifica o diniego può accedere con la tessera acquisita.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ARTICOLO 7 –

Il patrimonio sociale è costituito:

- Dal fondo comune formato dalle quote di adesione versate dai soci fondatori od ordinari nella misura minima stabilita di €. 60,00 (sessanta/00) annue;
- Da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- Da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico e privato.

L'importo della quota di adesione può essere aggiornato con delibera dell'Assemblea Generale.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra soci.



ARTICOLO 8 –

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di cui al precedente articolo dall'Assemblea che approva il bilancio.

TITOLO V

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

1. L'assemblea generale dei soci;
2. Il consiglio direttivo;
3. Il collegio sindacale (se previsto)

ARTICOLO 10 –

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

1. Discutere e approvare il bilancio annuale;
2. Deliberare le azioni di responsabilità del Consiglio Direttivo;
3. Eleggere il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci ove nominato;
4. Approvare regolamenti interni;
5. Trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge o dell'istituto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. Sulle modifiche statutarie;
2. Sullo scioglimento dell'associazione;
3. Sulla nomina di eventuali liquidatori.

ARTICOLO 11 –

Hanno diritto al voto in assemblea i soci fondatori e i soci ordinari che risultino tali da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di un altro socio.

ARTICOLO 12 –

L'assemblea ha luogo una volta l'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio Direttivo su richiesta del Collegio Sindacale (se nominato) o di almeno tre decimi (3/10) dei soci.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinari, possono essere comunicati ai soci per iscritto con lettera raccomandata AR almeno 10 giorni prima dell'assemblea o per vie più brevi quale raccomandata a mano.

ARTICOLO 13 –

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. Esso dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente dell'associazione scegliendoli tra i propri componenti.

ARTICOLO 14 –

Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire gli indirizzi operativi dell'associazione, di provvedere all'amministrazione della stessa in conformità delle leggi e dello Statuto assumendo tutte le obbligazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che sono espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere.

ARTICOLO 15 –

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e comunque, almeno ogni tre mesi, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci (Ove Nominato).

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata AR da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata a mano o se necessario anche per via telefonica in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità porta la reiterazione della proposta.

ARTICOLO 16 –

IL PRESIDENTE

Il Presidente il Consiglio Direttivo:

1. Ha la rappresentanza legale dell'associazione;
2. Convoca l'assemblea dei soci;
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il comitato esecutivo;
4. Cura l'attività dell'associazione in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea dei Soci e in attuazione delle deliberazioni il Consiglio direttivo.
5. Redige le relazioni illustrate del bilancio di esercizio da presentare al Consiglio Direttivo e la relazione per l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 17 –

IL COLLEGIO SINDACALE

Si decide di non nominare il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18 –



NORME GENERALI

1. Lo scioglimento e liquidazione del circolo è deliberato dall'assemblea generale dei soci in via straordinaria, si fa obbligo al Circolo di devolvere il patrimonio composto da soldi e beni ad altre associazioni aventi lo stesso scopo statutario, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
2. Il Regolamento interno potrà essere elaborato dal C.D. ed ha come obiettivo norme di funzionamento e di comportamento dei membri dell'associazione. Una volta approvato detto regolamento è fatto obbligo a tutti gli associati di osservare le indicazioni riportate;
3. Per Controversie il foro competente è quello in cui ha sede l'associazione;
4. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, con espresso riferimento alle disposizioni contenute sul Codice Civile riguardanti gli enti No Profit riconosciuti e non riconosciuti.

CALENZANO (FI) 09 Gennaio 2020

Firme

Walter Delella
Luigi Folli
Luigi Folli



